

**Avvertenze:** la presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 39 del 6 settembre 1989, è stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29: "Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa", vedi l'allegato A - n. 473 della medesima legge.

**Legge Regionale 7 agosto 1989, n. 8.**

**“Nuovi termini di applicazione delle norme di cui all’articolo 22 della Legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, concernente “Normativa Regionale per la programmazione, il finanziamento e l’esecuzione di lavori pubblici e di opere di pubblico interesse, snellimento delle procedure amministrative deleghe ed attribuzioni agli Enti Locali”**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

L'applicazione delle norme di cui all'articolo 22 della Legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51, così come modificate ed integrate dall'articolo 13 della Legge regionale 3 agosto 1982, n. 49 e dell'articolo 8 della Legge regionale 27 agosto 1984, n. 38, è prorogata al 31 dicembre 1989.

Articolo 2

La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, 2o comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

CLEMENTE DI SAN LUCA